

La retribuzione accessoria e di posizione è dovuta, anche in assenza di proroga formale dell'atto di attribuzione, se il funzionario continua a svolgere, anche di fatto, le mansioni relative alla posizione organizzativa.

Con ordinanza 14 aprile 2026, n. 9525, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, conferma il diritto del dipendente pubblico a ottenere la retribuzione di posizione e di risultato per aver svolto, di fatto, le mansioni di posizione organizzativa, anche oltre alla scadenza dell'incarico.

1. Svolgimento dei fatti

La vicenda ha origine dal ricorso promosso da un dipendente presso l'agenzia regionale *omissis*, volto a ottenere la condanna dell'ente al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato per aver continuato a svolgere le mansioni di posizione organizzativa nonostante la scadenza dell'incarico triennale originariamente conferito.

Il Tribunale accoglieva la domanda del lavoratore.

L'agenzia regionale proponeva appello avverso la decisione di primo grado, censurando la sentenza per aver riconosciuto il diritto al trattamento economico accessorio sulla base del **mero esercizio di fatto** delle mansioni, in assenza di un atto scritto e motivato di conferimento della posizione organizzativa (come regolato dalla contrattazione collettiva) e, inoltre, senza verificare la previa copertura finanziaria nei bilanci dell'ente.

La Corte d'appello di Bari rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

In particolare, i giudici rilevavano che l'azienda, in primo grado, non aveva mai disconosciuto l'istituzione della posizione organizzativa, né eccepito o documentato modifiche – intercorse successivamente alla scadenza triennale dell'incarico – relativa all'assetto organizzativo dell'ente.

Secondo i giudici d'appello, la questione era anche infondata nel merito, in quanto l'azienda regionale non aveva depositato alcun documento idoneo a supportare quanto sostenuto nelle tesi difensive.

Inoltre, con riferimento all'assenza di copertura finanziaria in bilancio, la Corte affermava che *“l'eventuale illegittimità della condotta della pubblica amministrazione sotto il profilo contabile e fiscale incidere sul diritto del lavoratore (tutelato ai sensi dell'art. 36 Cost.) a fruire di una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto.”*

La azienda regionale ha quindi presentato un nuovo ricorso avverso la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione, con due motivi di impugnazione, a cui il dipendente si è opposto mediante deposito di controricorso.

Con il primo motivo, l'azienda regionale denuncia la nullità della sentenza, per violazione del principio *iura novit curia* (art. 113 c.p.c.) e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione assente, apparente e «manifestamente e irriducibilmente contraddittoria». In particolare, secondo l'azienda ricorrente la sentenza d'appello è viziata nella parte in cui **riconosce in capo al lavoratore un diritto soggettivo a percepire la retribuzione di posizione e di risultato** avendo egli ricoperto il ruolo di P.O. di fatto, **sul presupposto che sussiste in capo all'ente un**

obbligo indiscriminato a corrispondere tali trattamenti accessori. Inoltre, ritiene che la sentenza sia illegittima anche poiché conferma il *quantum* retributivo richiesto senza verificare la correttezza dei conteggi, contestati da dall'azienda in entrambi i gradi di giudizio.

Con il secondo motivo, l'azienda denuncia, altresì, la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale relativo agli enti locali, nonché la falsa applicazione dell'art. 36 Costituzione e la violazione dell'art. 97 Costituzione, sostenendo che: *“una corretta applicazione del quadro normativo **non avrebbe attribuito alcuna rilevanza allo svolgimento in via di mero fatto di mansioni** comportanti funzioni di direzione ai fini dell'insorgenza del diritto soggettivo alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato”.*

2. La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione tratta congiuntamente i due motivi, *“attesa la loro intima connessione”*. In via preliminare, la rileva che la sentenza impugnata ha accertato, *“con giudizio insindacabile in tale sede di legittimità”*, che la posizione organizzativa *“sia stata regolarmente **istituita preventivamente dall'amministrazione**”*, con conseguente sussistenza del presupposto per la richiesta delle differenze retributive relative allo svolgimento, anche di fatto, delle relative mansioni.

Nel merito, il Collegio afferma di voler dare continuità all'orientamento consolidato, richiamando il proprio precedente¹ secondo cui: *“Ove il **dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità - la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate**, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.*

La Corte richiama, altresì, i principi affermati dalle Sezioni Unite² secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, *“la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, **la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate**, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.”*

Nel caso di specie, la Cassazione fa presente che, la Corte d'appello, con motivazione esaustiva e pienamente aderente ai principi suindicati, ha affermato che non era mai stata contestata l'istituzione della posizione organizzativa oggetto di mansioni di fatto, a maggior

¹ Cfr. [Cass. 31 luglio 2019, n. 20722](#)

² Cfr. Sezioni unite, sentenze n. 25837 dell'11 dicembre 2007 e n. 3814 del 16 febbraio 2011, cui ha dato continuità anche Cass. 10 giugno 2014, n. 13062, nonché il precedente Cass. n. 8141 del 3 aprile 2018.

ragione dalla sentenza impugnata rileva che, nel periodo oggetto di pretesa retributiva, il dipendente era stato nominato responsabile della sede provinciale di Brindisi in sostituzione di due *omissis*.

Questo comporta il rigetto del ricorso e la condanna alla parte ricorrente al pagamento dei compensi, nonché il rimborso forfettario delle spese generali.